



## REGOLAMENTO

### PER LA TRIBUNA PUBBLICA NELL'AULA DEL CONSIGLIO

17 Luglio 1906

**RELAZIONE al Grande e Generale Consiglio dei LX nella Tornata del 5 Luglio 1906 per l'approvazione e pubblicazione del presente Regolamento per la Tribuna Pubblica nell'Aula del Consiglio.**

Le sedute del Consiglio Generale dei LX saranno ordinariamente pubbliche affinché i cittadini possano esercitare il loro diritto di controllo all'opera del Governo; ma dovranno anche essere regolate con norme precise e sanzioni determinate perché il Consiglio, legittima rappresentante della volontà del Paese, possa attendere ai suoi lavori con piena libertà e sia tutelato contro qualsiasi intromissione illegittima o perturbatrice.

E poiché il fine della pubblicità ai lavori del Governo è il controllo, l'esercizio di questa funzione spetta a chi ne ha la capacità ed il diritto, quindi ai Sammarinesi originari o naturalizzati, maggiorenni, essendo che niuno all'infuori di questi ha interesse alla cosa pubblica della nostra Comunità. A costoro, per evitare che accedano alla tribuna persone che non v'hanno diritto, verranno rilasciati speciali biglietti per mezzo di persona all'uopo designata, presso l'Ufficio di Stato Civile, preferibile ad ogni altro per la sua posizione ed idoneità a risolvere contestazioni relative alla maggiorennità dei richiedenti.

Uno speciale riguardo avrebbe voluto usare ai nostri Consoli, e magistrati, alle persone benemerite della repubblica, e ai rappresentanti della stampa; ma la disposizione della tribuna, ed il principio stabilito pel diritto d'ingresso, a cui non si vorrebbero fare preventivamente eccezioni, non hanno consigliato una particolare norma nel regolamento: tuttavia si propone che senza fare suddivisioni nella tribuna venga provveduto in modo conveniente per chi volesse prendere appunti o note.

L'ingresso alla tribuna è libero ordinariamente, ma sarà vietato quando sieno da trattarsi questioni concernenti persone, perché gli interessati neppure con la loro presenza possano influire sulle deliberazioni che li riguardano: e resterà del pari vietato per casi eccezionali pei quali delibererà volta per volta il Consiglio con motivazione.

Nè questo divieto sia giudicato eccessivamente restrittivo, e tale da rimettere all'arbitrio del Consiglio la pubblicità delle sedute, perocchè in primo luogo deve essere motivato, nè d'altra parte è possibile prevedere e tassativamente determinare tutti i casi in cui l'interesse pubblico e privato sieno distinti, e neppure limitare in una dichiarazione di legge alcune circostanze per le quali si renda necessaria la seduta chiusa.

I cittadini sanno di avere eletto i Consiglieri coi propri suffragi, possono esprimere il proprio giudizio sull'opera dei medesimi, ed anche non confermarli nell'ufficio: debbono quindi avere

**in essi anche quella naturale fiducia che niuno può negare a chi non ha demeritato del suo ufficio.**

**Considerando inoltre che non è lecito ad alcuno che non sia rivestito dell'ufficio di consigliere d'interloquire, nè di esprimere la sua personale volontà in contraddittorio ai legittimi rappresentanti del Paese quando sieno per adempiere il loro mandato, per prevenire disordini ed assicurare la maggiore regolarità nelle discussioni e deliberazioni, a tutela dell'esercizio delle pubbliche funzioni e dei poteri dello Stato, si propone che siano applicabili le pene sancite nella legge 13 Gennaio 1897, aggiuntiva al codice penale vigente, a chiunque impedisca o turbi le sedute del Consiglio; o in qualsivoglia modo offenda i Reggenti ed i Consiglieri, perocchè non è solamente la persona di questi funzionari, ma la dignità e la funzione pubblica di cui sono rivestiti che viene, ad essere colpita ed oltraggiata.**

**Hanno i cittadini il diritto ed il dovere di occuparsi dell'opera del Governo, ma non possano, assistendo dall'uditorio, imporre la loro volontà nè impedire all'Assemblea di funzionare, perchè mentre queste agisce per un mandato ricevuto, essi invece singolarmente considerati non rappresentano che la propria volontà, non quella collettiva dello Stato, neppure il supremo potere del popolo.**

**Questa Sovranità non risiede in un partito, nè in un gruppo d'individui, sibbene nella coscienza giuridica della Comunità: si esplica nella sua forma più alta e legittima per mezzo dell'Arringo dal quale viene tradotta in atto direttamente, o per le istruzioni politiche da esse fondate o riconosciute.**

## **REGOLAMENTO.**

### **Art. 1.**

- Le Sedute del Grande e Generale Consiglio dei LX sono pubbliche, eccettuato il caso in cui si trattino questioni concernenti persone, e quando, su proposta della Reggenza, con deliberazione motivata, sia diversamente stabilito.

### **Art. 2.**

- Si fanno in seduta pubblica le nomine dei Reggenti, dei pubblici Ufficiali e Funzionari, dei Membri delle Amministrazioni pubbliche, nonché di ogni Commissione preposta ad Uffici Governativi od Amministrativi e i Bilanci.

### **Art. 3.**

- Alla Tribuna pubblica, munite di regolare permesso, possono accedere tutte le persone di ambo i sessi aventi la età di anni quattordici compiuti.

### **Art. 4.**

- I permessi per adire alla Tribuna non sono superiori al N. di 100: sono validi pel giorno fissato per la Seduta, e vengono rilasciati mediante biglietto che sarà controllato all'ingresso della Tribuna medesima.

### **Art. 5.**

- La distribuzione dei biglietti, che saranno nominativi, è fatta durante il giorno in cui siede il Consiglio presso l'Ufficio di Stato Civile, e chi ne è incaricato deve rilasciare il biglietto alle persone riconosciute, o dietro richiesta della Reggenza, o dei Consiglieri a ciascuno dei quali non ne verrà consegnato più di uno.

#### **Art. 6.**

- Il Pubblico avrà ingresso alla Tribuna appena adunato il Consiglio: dovrà astenersi dal fumare, dal portare bastoni od ombrelli, nè potrà far segni di approvazione nè di disapprovazione.

Chiunque con violenza, minaccia o tumulto, con parole od atti tenti di impedire o turbare l'ordine e la regolarità delle Sedute, verrà immediatamente espulso dagli agenti della forza pubblica, o fatto espellere dalla Reggenza, la quale potrà anche ordinare l'arresto.

#### **Art. 7.**

- A chiunque commetta i fatti preveduti nell'Articolo precedente, od offenda in qualsiasi modo l'onore, la riputazione o il decoro del Consiglio, della Reggenza, dei Consiglieri, si applicano le pene stabilite nelle leggi penali vigenti.

#### **Art. 8.**

- La Reggenza è rivestita di potere discrezionale per mantenere l'ordine e l'osservanza delle leggi; può, ove sia il caso, fare allontanare il pubblico dalla Tribuna; può sospendere e sciogliere l'adunanza.

**Art. 9. Il presente Regolamento entrerà in vigore nella prima Seduta appena approvato.**